

Schema di decreto legislativo recante la disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i) della legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b), secondo periodo, che prevede meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei nonché l'art. 5, comma 4, lettere g), h), i);

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, commi 3 e 4;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica resi rispettivamente in data e in data

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo disciplina i presupposti per la dichiarazione del dissesto finanziario delle università, nonché i presupposti e la procedura per il commissariamento degli atenei in dissesto, da attivare nel caso in cui il piano di rientro, indicato all'articolo 5, comma 4, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non sia stato predisposto dagli Atenei nei termini previsti, ovvero il piano di rientro proposto non sia stato approvato, ovvero, non sia stato realizzato, in tutto o in parte. Il provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase commissariale e i contenuti minimi del piano di rientro.

2. Le disposizioni previste dai successivi articoli si applicano a tutte le Università italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli Istituti universitari ad ordinamento speciale.

Art. 2.

(Presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto)

1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo raggiunge un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero l'Università non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

2. Al fine di stabilire l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1, con la relazione annuale al **bilancio unico d'esercizio**, il collegio dei revisori dei conti effettua una verifica delle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'università, applicando alle risultanze del bilancio unico d'esercizio dei parametri economico-finanziari, **definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400** ed elaborati tenendo conto dei seguenti criteri:

a) sostenibilità del costo complessivo del personale di ruolo e a tempo determinato rispetto alle entrate complessive dell'ateneo, **determinate nei limiti della legislazione vigente**, al netto di quelle a destinazione vincolata, **facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;**

b) sostenibilità del costo dell'indebitamento a carico dell'Ateneo, **nei limiti della legislazione vigente, facendo riferimento al limite massimo di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;**

c) andamento e relazione tra proventi e costi della gestione operativa e della gestione corrente, ovvero, nel periodo transitorio di cui al successivo articolo 16, tra accertamenti e impegni di parte corrente;

d) andamento delle dinamiche dei crediti e dei debiti ovvero, nel periodo transitorio di cui al successivo articolo 16, al grado di **veridicità e smaltimento ed attendibilità dei residui attivi e al grado di smaltimento dei residui passivi;**

e) utilizzo dell'avanzo libero a consuntivo, **nel periodo transitorio di cui all'articolo 16**, per la copertura di spese correnti obbligatorie negli ultimi due esercizi;

f) presenza di anticipazioni di tesoreria negli ultimi due esercizi;

g) **adeguatezza** dei fondi di riserva a garanzia dei rischi derivanti da contenziosi in corso rispetto al volume del contenzioso in essere, **ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 16, rapporto tra gli oneri da contenzioso complessivamente previsti nel bilancio di previsione e quelli effettivamente impegnati nel medesimo esercizio;**

h) indicatori di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale.

3. Qualora i parametri definiti con i criteri delle lettere a), b), c) presentino tutti valori deficitari, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle lettere a), b), c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle

lettere d), e), f), g), h) presentino valori deficitari, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull'andamento della gestione nella quale attesta l'esistenza dei presupposti per la declaratoria di dissesto finanziario.

4. Al ricorrere delle condizioni di cui ai commi 2 e 3 il consiglio di amministrazione dell'università dichiara il dissesto finanziario e non può adottare la delibera di approvazione del bilancio unico d'esercizio.

5. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui al comma 3, è trasmessa entro cinque giorni dall'adozione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati e completi di relazione del Collegio dei revisori.

6. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell'Università.

Art. 3.

(Effetti della dichiarazione di dissesto)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ricevuta la dichiarazione di dissesto, diffida il Rettore a predisporre il piano di rientro, secondo i criteri definiti al successivo articolo 4 nel termine temporale massimo di cento ottanta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della diffida ministeriale. Con successivo decreto interministeriale, emanato di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'Economia e delle finanze, **verranno emanate le linee guida per la redazione del piano di rientro di cui al successivo articolo 4.**

2. La dichiarazione di dissesto determina la necessità per il Consiglio di amministrazione di rivedere il bilancio unico di previsione annuale già approvato, autorizzando esclusivamente le spese obbligatorie e quelle per le quali sia stato assunto un obbligo giuridicamente vincolante verso i terzi.

3. Un nuovo bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio sarà sottoposto al consiglio di amministrazione dopo l'approvazione del piano di rientro, secondo la procedura descritta nell'articolo 4, comma 2 e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato dichiarato il dissesto.

Art. 4.

(Piano di Rientro)

1. Il piano di rientro è redatto secondo i seguenti criteri:

a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i debiti e le spese, per capitale e accessori, ivi compresi i

debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti inseriti nella massa passiva non producono interessi, ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria **fino alla chiusura del piano di rientro**, nei limiti di quanto stabilito per i crediti muniti di privilegio dal codice civile. **Per la redazione o l'aggiornamento del piano di rientro nella fase di commissariamento, disciplinata dagli articoli da 6 a 15, vale quanto previsto dall'articolo 12, comma 3;**

b) interventi straordinari volti alla riduzione dei costi del personale e, in particolare:

- **impegno a non indire nuove procedure concorsuali e di valutazione comparativa e impegno a non assumere nuovo personale durante tutta la durata del piano di rientro;**
- **impegno a non corrispondere la retribuzione di risultato dei dirigenti e dei compensi incentivanti la produttività e l'efficienza dei servizi al restante personale nel caso di mancato raggiungimento annuale degli obiettivi previsti nel piano;**
- **impegno ad adottare ogni iniziativa volta ridurre le spese di personale non docente, anche attraverso forme di mobilità coattiva;**
- **impegno a favorire ed autorizzare il proprio personale non docente a svolgere, in posizione di comando la propria attività, con oneri a carico dell'amministrazione di destinazione;**
- **revisione e razionalizzazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico amministrativo con le modalità di cui all'articolo 3 della legge n. 240/2010;**

c) individuazione delle entrate economiche e patrimoniali che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le liquidazioni di beni valutati a valori di mercato e risultanti da stima attestata da perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici del tribunale;

d) quantificazione della riduzione dei costi e quantificazione dell'impatto dei risparmi sulla ristrutturazione del debito complessivo;

e) in relazione alla gravità del dissesto, **stabilita mediante l'applicazione di parametri oggettivi definiti nel decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1**, l'adozione delle seguenti misure straordinarie:

- **impegno a non attivare nuove facoltà, nuovi corsi di laurea, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti;**
- **impegno a non contrarre nuovi mutui o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito;**
- **impegno a ridurre i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità ai componenti del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di controllo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per cento;**

f) individuazione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito, ivi compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di credito;

g) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività formativa e di ricerca;

h) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano di rientro, con dettagliata illustrazione delle attività da intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da

raggiungere, parametrati a degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi stessi analiticamente definiti ed illustrati.

2. Il piano di rientro, di durata massima quinquennale e la cui attuazione non può eccedere i cinque anni, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i quali, verificata la fattibilità e l'appropriatezza delle scelte effettuate, entro trenta giorni dal ricevimento ne dispongono l'approvazione, che è comunicata all'Università a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. In aggiunta alla relazione annuale sulla gestione, **ovvero, nel periodo transitorio di cui all'articolo 16, anche in assenza della stessa e in occasione dell'approvazione del conto consuntivo**, il consiglio di amministrazione redige una relazione annuale sull'attuazione del piano di rientro, contenente l'illustrazione delle attività effettuate e del grado di raggiungimento degli obiettivi che trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'approvazione.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ciascun ateneo statale, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal Piano di Rientro nonché del conseguimento degli stessi, sulla base del controllo previsto al successivo articolo 5.

Art. 5.

(Controllo sull'attuazione del piano di rientro)

1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione annuale al bilancio unico d'esercizio effettua il controllo annuale sulla corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro e redige una relazione annuale sullo stato di attuazione degli stessi, in rapporto a quanto programmato nel piano di rientro approvato, evidenziando, per ogni singolo obiettivo eventuali criticità.

2. Il controllo annuale di cui al comma 1 sostituisce la verifica prevista all'articolo 2, comma 2.

3. La relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di rientro viene inviata a cura del Collegio dei revisori dei conti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei Conti. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 3, effettua un riscontro tra gli obiettivi programmati nel piano di rientro autorizzato e gli obiettivi

raggiunti annualmente e comunica all'Università, al Ministero dell'economia e delle finanze alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti gli esiti del controllo annuale.

3. L'esito positivo del controllo annuale costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attività previste dal Piano di Rientro.

Art. 6

(Delibera di commissariamento)

1. Il Consiglio dei ministri delibera il commissariamento dell'ateneo su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quando, in base alle risultanze del controllo annuale sull'attuazione del piano di rientro di cui all'articolo 5 emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la relativa realizzazione sia in tutto o in parte compromessa.

2. Il commissariamento è altresì deliberato, attraverso la medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha predisposto il piano di rientro nel termine stabilito all'articolo 3, comma 1, ovvero il piano predisposto non è stato approvato secondo la procedura prevista all'articolo 4, comma 3.

Art. 7.

(Organi e durata del commissariamento)

1. Entro trenta giorni dalla delibera di cui all'articolo 6, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca designa, con decreto ministeriale **emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze** e in relazione alle dimensioni dell'ateneo, uno o tre commissari, costituenti al massimo una commissione di tre membri, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro.

2. Per la valutazione delle dimensioni dell'ateneo ai sensi del comma 1 si stabilisce quanto segue:

a) nelle università con un organico di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato inferiore a cinquecento unità in organico al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto è nominato un commissario;

b) nelle università con un organico di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato in organico al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto superiore a cinquecento unità si nomina una commissione di tre componenti.

3. Con la medesima delibera è fissata la durata del commissariamento, che non può comunque essere superiore al quinquennio.

Art. 8
(Designazione dei commissari)

1. Il commissario o i componenti della commissione vengono scelti tra i dirigenti e i funzionari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di una approfondita conoscenza del sistema di contabilità e del funzionamento delle università, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, che siano stati membri, per almeno un mandato, del collegio dei revisori di università italiane o straniere e tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con un'anzianità di iscrizione di almeno sette anni.
2. Non possono essere nominati commissari il Rettore e coloro che hanno rivestito una qualunque carica negli organi consultivi, di governo, di amministrazione o di controllo dell'università commissariata.
3. Nel caso di nomina della commissione di tre membri, la stessa provvede ad eleggere al suo interno il Presidente. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
4. L'insediamento presso l'ateneo avviene entro cinque giorni dal provvedimento di nomina. Nel medesimo termine il commissario che non intenda accettare la designazione è tenuto ad effettuare la dovuta comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che provvede ad emanare un nuovo provvedimento di nomina.

Art. 9
(Effetti del Commissariamento)

1. All'organo commissariale compete l'amministrazione e la gestione del dissesto finanziario, nonché, e a tale fine, l'eventuale elaborazione o modifica del piano di rientro e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione del piano di rientro e il ripianamento dei debiti. Per tutta la durata del commissariamento, **e, comunque, fino al decreto di chiusura dello stesso**, il Commissario, o il Presidente della Commissione, ha la rappresentanza legale dell'università.
2. L'organo commissariale, nella persona del Commissario ovvero del Presidente della Commissione, può stipulare contratti, alienare beni, acquisire risorse, riscuotere crediti o rinunciare alla loro realizzazione, concludere transazioni, in conformità e nei limiti di quanto previsto nel piano di rientro approvato dal Ministero.
3. L'organo commissariale è obbligato a chiedere autorizzazione preventiva al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze per lo svolgimento di tutte le attività non previste dal piano di rientro e dalle successive sue integrazioni dalle quali derivino effetti giuridici vincolanti per la procedura

commissariale e per l'ateneo, comprese quelle elencate al comma 2. Tali attività sono approvate con la procedura descritta all'articolo 13, comma 3.

4. Il consiglio di amministrazione decade automaticamente all'atto dell'insediamento di cui all'articolo 8, comma 4. **Le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono svolte dall'organo commissariale**

Art. 10

(Amministrazione commissariale)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale **si avvale delle strutture di Ateneo.**

2. Le strutture amministrative e gli organi dell'università commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'università, consegnando atti o copie a richiesta e collaborando attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano di rientro.

Art. 11

(Oneri della gestione commissariale)

1. Gli oneri derivanti dalla gestione commissariale sono a carico dell'Università nell'ambito delle risorse destinate al funzionamento dei decaduti organi di gestione e sono soddisfatti in precedenza rispetto agli altri crediti.

2. Il compenso spettante a ciascun commissario è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12

(Quantificazione della massa passiva e redazione o aggiornamento del piano di rientro)

1. Ai fini della corretta quantificazione della massa passiva, il commissario esamina i documenti contabili dell'università ed invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare domanda di inserimento nell'elenco dei creditori corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'università, il relativo importo ed eventuali cause legittime di prelazione.

2. Espletata la fase istruttoria, il commissario, tenuto conto della cause legittime di prelazione, elabora un elenco dei creditori da inserire nel piano di rientro e indica le modalità di soddisfacimento degli stessi.

3. Sulla base dell'elenco dei creditori e delle possibili modalità di soddisfacimento degli stessi, il commissario elabora o aggiorna il piano di rientro, seguendo i criteri definiti all'articolo 4, comma 1 e, **in aggiunta, indicando separatamente i debiti esclusi dalla massa passiva e illustrandone le cause di esclusione.**

4. Il piano di rientro, qualora aggiornato o redatto *ex novo*, è trasmesso al Ministero per l'approvazione, secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 2.

Art. 13

(Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro)

1. L'organo commissariale elabora annualmente una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro e ~~la trasmette al consiglio di amministrazione~~ in occasione dell'approvazione del bilancio unico di previsione annuale e, entro lo stesso termine, **la trasmette** al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il controllo periodico di cui all'articolo 5.

2. La relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro può contenere degli aggiornamenti al piano di rientro. In tal caso, il commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto nel piano e gli elementi di novità rispetto a questo.

3. Le integrazioni al piano di rientro per acquisire efficacia, devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine di giorni **venti** dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, con la modalità di cui all'articolo 4, comma 2.

4. La relazione annuale prevista al comma 1 sostituisce la relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di rientro prevista all'articolo 5 comma 1.

Art. 14

(Relazione finale e Rendiconto della gestione commissariale)

1. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di commissariamento, l'organo commissariale trasmette al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti una relazione finale e il rendiconto della gestione commissariale.

2. Il rendiconto contiene il dettaglio di ciascuna partita attiva e passiva e le somme riscosse e pagate, indicando eventuali scostamenti rispetto al piano approvato ed evidenziandone i motivi con riferimento alle relazioni annuali e alle autorizzazioni richieste ed ottenute. Il rendiconto evidenzia il risultato della gestione commissariale.

Art. 15

(Decreto di chiusura del commissariamento)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relazione e, comunque, non prima di aver ricevuto il rendiconto di cui all'articolo 14, il commissariamento è dichiarato chiuso.
2. Il decreto di cui al comma 1 viene tempestivamente trasmesso al Consiglio dei Ministri ad opera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Procura regionale della Corte dei conti.
3. **L'attività e le funzioni dell'organo commissariale sono prorogate sino alla ricostituzione di tutti gli organi dell'università e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto di cui al comma 1.**
4. **Dalla data del decreto di chiusura l'organo commissariale cessa di avere la rappresentanza legale dell'ateneo, che torna in capo al Rettore.**
5. **La relazione di cui all'articolo 14, comma 1, è trasmessa a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, ANVUR) che valuta i risultati della fase di commissariamento ed esprime il proprio parere circa il mantenimento dell'accreditamento dell'università.**
6. **Il parere di cui al comma 5 è trasmesso, a cura dell'ANVUR, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

Art. 16.

(Disciplina transitoria)

1. Nel periodo transitorio, sino all'adozione della contabilità economico patrimoniale prevista dall'articolo 5, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Collegio dei revisori dei conti delle Università, in occasione della predisposizione della relazione al rendiconto unico in contabilità finanziaria verifica l'esistenza delle condizioni e applica i parametri di cui all'articolo 2, comma 1, azionando, qualora ne ricorrano le condizioni ivi descritte, la procedura prevista ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2.
2. Nel periodo transitorio di cui al comma 1 la dizione "bilancio unico d'esercizio" e la dizione "bilancio unico di previsione annuale" è sostituita, rispettivamente, con "rendiconto unico in contabilità finanziaria" e "bilancio di previsione annuale", **in coerenza con le disposizioni transitorie previste dal decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

3. Quanto previsto al comma 5 dell'articolo 15 non si applica fino all'introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari, previsto dal comma 1, lettera a) e dal comma 4, lettera a) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,